

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PN/AIA/27-3

Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la modifica sostanziale e l'esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi – art. 4, comma 1, lett. b) D.lgs. 36/2003 Sottocategoria di cui alla lett. c) dell'art.7-sexies, comma 1, D.lgs. 36/2003 IPPC Categoria 5.4 di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda
Gestore: FRIUL JULIA APPALTI s.r.l.
Sede installazione: Comune di Maniago, loc. Cossana

Il Direttore del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti inquinati

Premesso:

- che la società FRIUL JULIA APPALTI s.r.l. è titolare di autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto n. 1372 del 04/06/2012 così come aggiornato, rettificato e modificato dai successivi 1969/2012, 2068/2015, 2335/2015, 169/2020, 673/2020, per la costruzione e l'esercizio del quinto lotto di una discarica per rifiuti non pericolosi – art. 4, c. 1, lett. b) del D.lgs. 36/2003 – in Comune di Maniago, loc. Cossana – attività IPPC punto 5.4 allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.
- che in data 30/09/2022, con note iscritte ai prot. n. 56087, 56088, 56089, 56090 e 56093, la società FRIUL JULIA APPALTI s.r.l. ha presentato istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per il progetto di completamento del quinto lotto della suddetta discarica e interventi tecnologici migliorativi con *recapping* e riqualificazione morfologica del primo lotto della stessa e relativa ex area servizi;
- che tra i titoli abilitativi dei quali era richiesto il rilascio nell'ambito del PAUR era compresa l'autorizzazione integrata ambientale, di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Dato atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 08/06/2023;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 31/08/2023;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ai quali si rimanda. Dagli stessi si evince, altresì:

- che nella riunione decisoria del 31/08/2023, la conferenza dei servizi ha valutato la documentazione istruttoria predisposta dagli uffici, costituente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale:
 - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione

- Allegato B, Limiti e prescrizioni
come integrato dagli Allegati B – Sub.1 e Sub.2
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo.

Dato atto che la determinazione conclusiva è stata assunta dal Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della L. 241/1990, sulla base delle posizioni espresse dalle amministrazioni partecipanti;

Considerato che a determinare la ricaduta dell'intervento nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. 152/2006 è l'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, essendo questa soggetta a valutazione d'impatto ambientale nella categoria progettuale p) dell'Allegato III della parte II del D.lgs. 152/2006 *"Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³".*

Atteso che la compatibilità del progetto in esame con l'ambiente è stata stabilita con Decreto del Direttore centrale n. 36998 del 09/08/2023;

Richiamate le seguenti definizioni:

- *installazione*: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda – art. 5, comma. 1, lett. i-quater, D.lgs. 152/2006;
- *autorizzazione integrata ambientale*: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione – art. 5, comma 1, lett. o-bis, D.lgs. 152/2006;

Visto il *"Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)"* approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018;

Considerato:

- che sul sito gravano i seguenti vincoli di localizzazione [CLIR]:
 - Criterio 1C Vigneti e frutteti con estensione superiore a un ettaro
 - Criterio 4A Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici caratterizzati da un livello di tutela corrispondente all'attenzione limitante [AL] ai sensi dell'articolo 15 della LR 34/2017, come modificato dall'articolo 4, comma 51, della LR 5 agosto 2022, n. 13, per i quali è prevista la possibilità di deroga;
- che la deroga dai CLIR viene concessa nel rispetto delle vigenti norme di salvaguardia ambientale e di salute pubblica, sulla base di una valutazione delle ricadute ambientali complessive derivanti dal bilancio tra le pressioni ambientali e i fattori favorenti, correlati alle peculiarità specifiche del sito e delle unità impiantistiche considerate;
- che per gli interventi soggetti a rilascio di PAUR, per i quali è previsto, nell'ambito del procedimento unico, lo svolgimento dell'endoprocedimento di VIA, la valutazione tiene conto, oltre che delle risultanze delle valutazioni specialistiche degli Organi tecnici preposti alla tutela della salute, delle risultanze del succitato endoprocedimento;
- che, per quanto attiene al criterio 1C, ricompreso dal proponente nella propria analisi, per effetto dell'entrata in vigore della LR 13/2022 [articolo 4, comma 51, lettera d] esso non risulta più applicabile alle discariche per rifiuti non pericolosi, come chiarito in sede di conferenza dei servizi nella riunione del 08/06/2023;
- che, per quanto attiene al criterio 4A, la deroga deve essere valutata in termini di verifica della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo stesso, come stabilito dal PRGR per il livello di tutela di attenzione limitante, e rispetto all'attuale formulazione dei criteri di ubicazione, i quali prevedono che per ciascun sito di ubicazione siano esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto nel contesto territoriale in relazione alla

collocazione in aree a rischio sismico ai sensi della normativa vigente e corrispondenti provvedimenti attuativi. A tal fine, in sede di riunione della conferenza dei servizi del 08/06/2023, si è evidenziato quanto segue:

- che sul progetto preliminare del quinto lotto, comprensivo della variante urbanistica adottata con D.C.C. n. 128 del 30/11/2009, è stato espresso parere favorevole di compatibilità geologica dal competente servizio regionale ai sensi e per gli effetti di cui alla LR 27/1988, artt. 10 e 11, e LR 16/2009, art. 20 comma 2 [ALP.6/25100PN/PG/V del 18/09/2009;
 - nell'ambito del presente progetto sono stati depositati gli elaborati
 - 21_FJAManiago_RG_Relazione geologica e sulle indagini geotecniche
 - 21_FJAManiago_RGT_Relazione geotecnica
- in particolare dal secondo si evince che le verifiche di rischio sismico sono soddisfatte [paragrafo Conclusioni, pag. 18].

Ritenuto, pertanto, di concedere la deroga ai criteri localizzativi gravanti sull'area d'intervento;

Vista la nota del 19/07/2023 del Comune di Maniago, Area Edilizia privata e Urbanistica, acquisita agli atti della conferenza dei servizi nella riunione del 31/08/2023, con la quale è stato attestato *“che il progetto di cui l'istanza di PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 riguardante il completamento del quinto lotto e interventi tecnologici migliorativi con recapping e riqualificazione morfologica del primo lotto e relativa ex area servizi della discarica per rifiuti non pericolosi della Cossana, è compatibile con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati”*;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”*;

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, *“Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014”*;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (*Best Available Techniques*) e che tale condizione è considerata assolta per le discariche conformi al D.lgs. 36/2003;

Vista la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *“Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare”*;

Visto il D.PReg. 11 agosto 2005, n. 266/Pres. *“Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.”*;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 *“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l’articolo 49, dell’Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”, laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista l’iscrizione all’elenco “White list” e quanto disposto dell’art. 83-bis, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

Ritenuto per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. È rilasciata, alla società FRIULI JULIA APPALTI s.r.l. – sede legale in Comune di Povoletto (UD), Via G.B. Maddalena n. 25, Cod. fiscale e part. IVA 00994830305 – l’autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell’installazione IPPC sita in Comune di Maniago, loc. Cossana, consistente in una discarica per rifiuti non pericolosi, cat. 5.4, già autorizzata con decreto n. 1372 del 04/06/2012, così come aggiornato, rettificato e modificato dai successivi 1969/2012, 2068/2015, 2335/2015, 169/2020 e 673/2020.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato B – Sub1, Piano di Gestione operativa;
- Allegato B – Sub.2, Piano di gestione post-operativa;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto e sostituiscono gli allegati al decreto n. 1372 del 04/06/2012.

Ai fini della dell’individuazione delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l’installazione e le attività che ivi si svolgono, si rimanda all’Allegato A – Scheda tecnica installazione e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

3. DEROGA DAI CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - D.P.Reg. 19 marzo 2018, n. 058/Pres,
L’autorizzazione integrata ambientale di cui al p.to 2 è rilasciata, ai sensi dell’articolo 15 della LR 34/2017, come modificato dall’articolo 4, comma 51, della LR 5 agosto 2022, n. 13, in deroga ai seguenti criteri localizzativi:
 - Criterio 4A Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici sulla base delle risultanze dell’istruttoria e per le motivazioni richiamate in premessa.

4. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente sostituisce:

- l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 per la gestione e l'ampliamento di un impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi adibito alle operazioni D1 di cui all'allegato B alla Parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006]; per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

5. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato B – Sub1, Piano di gestione operativa;
- dell'Allegato B – Sub.2, Piano di gestione post-operativa;
- dall'Allegato C Piano di Monitoraggio e Controllo.

6. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

7. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

8. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008.

9. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 6 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società FRIUL JULIA APPALTI s.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, agli altri Enti coinvolti nel procedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma, 9 e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ing. Flavio Gabrielcig

[Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005]